



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 - Fax 0122/640414

www.comune.bussoleno.to.it

Proposta di Deliberazione n. 39 del 31.03.2022

Oggetto : APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE in ordine alla regolarità CONTABILE

Parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Lgs. N.267 del 18.08.2000

Si esprime parere FAVOREVOLE

Bussoleno, lì 04.04.2022

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Irene Bardo**



COMUNE di BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

AREA FINANZIARIA

COMUNE DI BUSSOLENO – AREA FINANZIARIA

Proposta di delibera di G.C. n. 39 del 31.03.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che secondo il disposto dell'art. 174, comma 1, D.Lgs 267/2000 (TUEL) – *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati* – l'Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato Atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui

agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato Atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Atteso che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire nel triennio 2022/2024;

Preso atto che il bilancio di previsione 2022/2024 è predisposto assicurando il finanziamento complessivo delle spese correnti e delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui con le entrate complessive dei primi tre titoli dell'entrata;

Dato atto che:

- l'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015, principio contabile applicato n. 3.3, di cui all'Allegato A/2 del D.Lgs. n. 118/2011 precisa che le entrate devono essere iscritte per l'intero importo dei crediti previsti includendo anche quelle entrate di dubbia e difficile esazione e che a fronte di queste ultime, tra le spese di ciascun esercizio finanziario, deve essere stanziata un'apposita posta contabile denominata accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: per l'anno 2022 il suddetto accantonamento è stato quantificato in € 206.204,46=;
- ai sensi dell'art. 1, comma 862, della l. 145/2018, con successivo rinvio dall'annualità 2021, ex art. 854 della legge di bilancio per il 2020, al Bilancio di previsione 2022/2024, si accantona al Fondo di garanzia dei crediti commerciale un importo pari ad euro 19.949,00;

Rammentato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

Preso atto che la Legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto Mille-proroghe 2022), ha ulteriormente prorogato la data di deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, al 31 maggio 2022;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di

bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Dato atto che:

- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base a quanto previsto dal D.U.P. precedentemente approvato redatto in conformità alle richieste dei Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione anche ai fini del pareggio di bilancio, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022/2024, in particolare:
 - variazione delle aliquote I.M.U.
 - previsioni T.A.R.I. commisurate alle tariffe vigenti per l'anno 2021, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il PEF 2022 la cui approvazione formale, entro il termine normativamente individuato costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe 2022;
 - conferma delle tariffe dei servizi a domanda individuale come definiti della G.C. 13 del 08.02.2021;
 - conferma dell'aliquota I.R.P.E.F. approvata con C.C. 07 del 27.05.2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 25 in data 21.03.2022 avente per oggetto: "Indennità di funzione del sindaco e degli amministratori anno 2022 ai sensi della L. 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022) - determinazione in merito.";
- **n. in** data odierna avente per oggetto l'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale (PTFP) triennio 2022-2024 e relativa ricognizione annuale delle eccedenze";
- **n. in** data odierna avente per oggetto: "Proventi sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada – art. 208 C.D.S. – D.lgs 285/92 suddivisione percentuale anno 2022"

- **n. in** data odierna ad oggetto: "Aree e Fabbricati, opere e servizi complementari urbani e sociali in proprietà o diritto di superficie. Determinazioni in merito all'art. 14 del D.Lgs n. 55/83 convertito in Legge 131/83" ;
- **n. in** data odierna di approvazione dello schema del D.U.P. 2022/2024;

Atteso che l'elenco degli immobili ricadenti nel territorio del Comune, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 27.02.2018 e non vi sono nuovi immobili da aggiungere nel suddetto elenco;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario;

Tenuto Conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione dello schema di bilancio 2022/2024 e dei relativi allegati;

Visti:

- il T.U. Enti Locali D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2023-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto altresì che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del

D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.

3. Di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024.
4. Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000.
5. Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato, nel bilancio di previsione 2022/2024 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
6. Di trasmettere gli atti all'organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per assenso verbale, che dà esito unanime favorevole.